

www.federicolentini.it | youtube.com/@avvfedericolentini | linkedin.com/in/federico-lentini-20165158

PILLOLE DI SICUREZZA

Pillola n. 7: la piramide organizzativa della sicurezza

Pubblicato il 26 settembre 2023 sul sito di Tecnologica Service S.r.l.

Dopo avere dedicato alcune Pillole ai concetti generali che sono sottesi ad ogni discussione in materia di sicurezza e salute sul lavoro (rischio, pericolo, infortunio, malattia professionale, salute, informazione, formazione, addestramento etc.), con lo stesso approccio, discorsivo e generale, mi propongo di analizzare quella che sono solito definire come la Piramide Organizzativa della sicurezza in azienda.

La finalità di questo breve articolo è dunque quella di fare una carrellata delle figure individuate dal D.Lgs. n. 81/08 ed in particolare nel Titolo I, al fine di consentire al lettore una visione di insieme dell'organizzazione minima necessaria: successivamente a ciascuna delle figure citate sarà dedicata un'altra breve, ma più specifica analisi.

La scelta di associare l'organizzazione in materia di sicurezza sul lavoro alla figura geometrica della piramide non è certo una mia idea, posto che ormai ogni organigramma aziendale richiama più o meno direttamente la citata figura geometrica.

Tuttavia, sin dai primi corsi di formazione che ho effettuato, mi sono reso conto che proiettare una slide che avesse al suo interno tutti i principali soggetti della sicurezza consentiva ai corsisti di avere da subito una visione d'insieme.

Il vertice dell'organizzazione è il Datore di lavoro, il quale per l'adempimento della normativa in materia di salute e sicurezza può essere coadiuvato da Dirigenti e Preposti, e deve obbligatoriamente aver designato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), salvo che, nei casi previsti dalla legge ed avendone i requisiti, il Datore di lavoro non decida di svolgere personalmente la funzione di RSPP. Quando le dimensioni o i rischi dell'azienda lo richiedono, il Servizio comprende anche degli Addetti (ASPP). Dal 2021, inoltre, il Datore di lavoro ha l'obbligo di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza (art. 18, comma 1, lett. b-bis).

Della Piramide fanno naturalmente parte i Lavoratori, che sono allo stesso tempo destinatari della tutela legislativa, ma anche di obblighi e sanzioni, qualora non ottemperino correttamente alle disposizioni di legge ed a quelle imposte dall'azienda.

Datore di lavoro, Dirigenti e Preposti, inoltre, hanno per legge una posizione di garanzia rispetto ai lavoratori e rispetto ai soggetti che comunque entrano a far parte del processo produttivo, anche se non sono dipendenti.

La posizione di garanzia è una posizione di responsabilità, nel senso che i titolari di una posizione di garanzia dovranno sempre garantire di aver fatto tutto quanto in loro potere (in primis rispettando pedissequamente la normativa) per evitare che accada un evento infortunistico ad uno qualunque dei lavoratori.

Come avremo modo di specificare nelle prossime Pillole, le nozioni civilistiche o giuslavoristiche di Datore di lavoro, Dirigente e Preposto, non sono strettamente sovrapponibili a quelle che tali figure hanno allorché si entra nel mondo della sicurezza.

Per esempio, non sempre il titolare del potere di rappresentanza della società o l'amministratore unico di una società sono Datori di lavoro ai fini della sicurezza e, allo stesso modo, non sempre svolgere il ruolo di Dirigente ai fini della sicurezza significa ricoprire quell'incarico anche dal punto di vista dell'inquadramento contrattuale secondo le previsioni del CCNL.

Dell'organizzazione interna, inoltre, fanno parte anche il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che ha un ruolo spesso determinante nel mediare sull'argomento sicurezza tra lavoratori e Datore di Lavoro; gli Addetti alle emergenze, come gli Addetti alla lotta antincendio ed al Primo Soccorso, che devono dare un supporto immediato in caso di situazioni emergenziali, ed il Medico Competente, che ha nel tempo acquisito un ruolo sempre più centrale nella gestione della sicurezza, tanto che deve essere coinvolto anche nella Valutazione dei Rischi, per tutto ciò che riguarda la sua competenza specifica.

L'immagine della piramide, tuttavia, non deve trarre in inganno.

L'organizzazione della sicurezza, nel suo concreto operare, deve sempre essere tale che ciascuno dei soggetti sia sempre direttamente coinvolto nella gestione del rischio, secondo il proprio ruolo, la propria funzione, le proprie mansioni e le relative responsabilità, sicché la Piramide consente di avere in una unica immagine tutte le figure coinvolte, ma quando questi soggetti sono in campo (e quindi in azienda) essi devono operare come fossero una Catena Cinetica Muscolare, ovverosia come fossero un insieme sinergico di muscoli che interagiscono con l'obiettivo di generare energia.

Nella sicurezza sul lavoro, ognuno dei soggetti coinvolti deve dare il suo prezioso contributo operando in sinergia con tutti gli altri protagonisti del sistema organizzativo e, così come nelle Catene Cinetiche Muscolari anche il più piccolo dei muscoli risulta indispensabile per il corretto funzionamento dell'intera catena muscolare, così anche nella sicurezza sul lavoro, l'attenzione e la dedizione di ogni singolo soggetto determina il corretto funzionamento dell'intero sistema antinfortunistico.

Testo rivisto nel novembre 2026: precisato che la designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) non è sempre obbligatoria, ma dipende dalle dimensioni e dai rischi dell'azienda (art. 31 D.Lgs. n. 81/08); aggiunto l'obbligo di individuare il preposto introdotto dal D.L. n. 146/2021.

Avv. Federico Lentini